



Comune di Villanova del Pillaro

Provincia di Lodi

CAP 26818 - Tel. 0371.230021 - Tel./Fax 0371.230002

24

REGOLAMENTO

GENERALE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

IL SINDACO

f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Gaetano Negri

COPIA

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 6 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- Art. 9 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

- Art.10 - Modalità di riscossione dei tributi comunali
- Art.11 - Termini di pagamento dei tributi comunali
- Art.12 - Pagamento dell'ICI dovuta da parte di più contitolari

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI E INTERESSI

- Art.13 - Sanzioni
- Art.14 - Interessi per ritardato pagamento dei tributi
- Art.15 - Interessi per mancato pagamento di sanzioni
- Art.16 - Interessi per ritardato rimborso

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art.17 - Accertamento con adesione
- Art.18 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune
- Art.19 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente
- Art.20 - Atto di accertamento con adesione

- Art.21 - Adempimenti successivi
- Art.22 - Perfezionamento della definizione

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

- Art.23 - Riduzione delle sanzioni

CAPO VII
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI AUTOTUTELA

- Art.24 - Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela
- Art.25 - Circostanze non ostative all'annullamento
- Art.26 - Procedimento

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTEZIOSO TRIBUTARIO

- Art.27 - Tutela giudiziaria
- Art.28 - Conciliazione giudiziale

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.29 - Rapporti esauriti
- Art.30 - Norma abrogativa
- Art.31 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8.6.1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizio vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la formula di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24,25,26,28 della legge 8 giugno 1990, n.142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990 n.142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al

D.P.R.28 gennaio 1998, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Nella valutazione delle ditte da invitare a possibili licitazioni dovrà essere considerata l'organizzazione e le strutture zonali idonee a garantire lo svolgimento dei servizi appaltati, con esclusione di Aziende che non dimostrino di avere tali idonei requisiti.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
6. La concessione può essere rinnovata, ai sensi dell'art.44 della legge 24/12/94 n.724 nei termini temporali previsti da tale norma, ove le condizioni contrattuali siano più favorevoli all'ente appaltante rispetto al contrasto in essere.

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15/12/1997 n.446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le

singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n.241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve: evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguatosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 8

Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Art. 9

Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art.7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art. 10

Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il Comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Art. 11

Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I tributi (esclusa l'ICI) gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamento del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti previa presentazione di apposita istanza in 8 rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.

3. Nei casi di rateizzazione previste al precedente comma 2, se la somma dovuta supera i 5 milioni è obbligatorio presentare idonea garanzia, negli altri casi, tale obbligo è rimesso al giudizio del funzionario responsabile.
4. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a £.50.000.
5. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura;
 - c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune.

Art. 12

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI E INTERESSI

Art. 13

Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 23/12/1997, sono graduate con la delibera adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6.

Art. 14

Interessi per ritardato pagamento dei tributi

1. Per il ritardato pagamento di tributi comunali si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto previsti dall'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n.146.

2. In caso di variazioni del tasso di interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali- dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci.

Art. 15

Interessi per mancato pagamento di sanzioni

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi nè dalla data di riferimento della violazione, nè dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Art. 16

Interessi per ritardo rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art.14 si applica anche per il tardivo rimborso agli eventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 17

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 18

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonchè il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 19

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, può formulare anteriormente alla

impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 20

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 18 o dell'art.19, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.19, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 21

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 20 mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art.10.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente art.11, comma 2.

3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in un'unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art. 22

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art.21, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

2. Relativamente alla TARSU, per la quale alla data di adozione del presente regolamento l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzione pecuniaria e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.20. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
4. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
5. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne dal contenuto della dichiarazione, né agli atti in possesso alla data della medesima.
6. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento di perfezionamento della definizione.

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Art. 23 Riduzione delle sanzioni

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al

pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

Art. 24

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 25

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'impostazione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.;
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 26
Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 27
Tutela Giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992, n.546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex art.52 comma 5, lettera b), del D.Lgs.15/1/1997, n.446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario ex art.52 del D.Lgs.15/12/1997, n.446 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Art. 28
Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quelle già applicate e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 30
Norma abrogativa

1. Le norme contenute nei regolamenti comunali contrarie al presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.



COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO

c.a.p. 20070

PROVINCIA DI LODI


Tel. (0371) 230.021
Tel. e Fax (0371) 230.002

REGOLAMENTO GENERALE SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/2/2000.....
con atto n. 12.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 2/3/2000.....
al 18/3/2000.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del 13/3/2000..... n. 787.....;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal 15/3/2000 al 30/3/2000..... per 15
giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi
consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il 1°/1/2001.....

Data.....3/1/2001.....



Il Segretario Comunale